


Disciplinare di gara

Gara a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, successivamente modificato e integrato dal D.L. 77/2021 coordinato con la Legge di conversione n. 108/2021, per l'esecuzione dei lavori per l'intervento di:


“DISSESTO IDROGEOLOGICO CENTRO STORICO DI PRATA D'ANSIDONIA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 139 E SEGUENTI, DELLA LEGGE N. 145/2018”

[CUP G84H2000076000 - CIG 93554888EC]




Sommario

1. PREMESSE	4
2. OGGETTO DELL'APPALTO	4
3. DOCUMENTI DI GARA.....	5
4. CHIARIMENTI.....	5
5. COMUNICAZIONI	5
6. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO.....	6
7. TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALI.....	6
8. SOPRALLUOGO, PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL PROGETTO	7
9. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA	7
9.1 <i>Partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti e GEIE nonché di imprese aderenti a contratto di rete</i>	8
9.2 <i>Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili</i>	9
9.3 <i>Partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a concordato con continuità aziendale</i>	10
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	10
10.1 <i>Requisiti di partecipazione di ordine generale</i>	10
10.2 <i>Requisiti speciali e mezzi di prova</i>	13
10.3 <i>Requisiti di idoneità professionale</i>	13
10.4 <i>Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale</i>	14
11. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	14
12. SUBAPPALTO	15
13. AVVALIMENTO	16
14. DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA E PATTO D'INTEGRITA'	19
14.1 <i>Iscrizione alle "WHITE LIST"</i>	19
14.2 <i>Rispetto Patto di Integrità</i>	20
15. TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI	20
16. GARANZIA PROVVISORIA.....	21
17. GARANZIA DEFINITIVA	22
17.1 <i>Riduzione dell'importo della garanzia "definitiva"</i>	22
17.2 <i>Garanzie e coperture assicurative per l'esecuzione dei lavori</i>	23
18. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	23
19. REVISIONE DEI PREZZI.....	24
20. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	24
21. SOCCORSO ISTRUTTORIO	26
22. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	26
20.1 <i>Domanda di partecipazione</i>	27
20.2 <i>Documento Di Gara Unico Europeo</i>	27



20.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	28
20.3.1 Dichiarazioni integrative (All. 5 – Dichiarazioni Integrative)	28
20.3.2 Dichiarazioni integrative impresa ausiliaria	33
20.3.3 Dichiarazioni integrative impresa consorziata	33
20.4 PASSOE	33
20.5 Ricevuta di pagamento	33
23. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA	33
24. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	34
25. APERTURA DELLA BUSTA B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	35
26. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	35
27. DISPOSIZIONI ART. 29 C. 1 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.....	36
28. VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANODOPERA	36
29. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	37
30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	38
31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	38
32. NORME FINALI E TRANSITORIE	39



1. PREMESSE

L'appalto per cui il presente disciplinare è redatto ha ad oggetto l'affidamento dei lavori denominati "Dissesto idrogeologico centro storico di Prata D'Ansidonia ai sensi dell'art. 1, comma 139 e seguenti, della legge n. 14/2018".

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere [in seguito: U.S.R.C.] viene individuato come Centrale di Committenza a seguito della sottoscrizione dell'accordo ex artt. 15 L. n. 241/1990 e 54 co. 2-bis decreto-legge n. 77/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 108/2021 con il Comune di Prata d'Ansidonia.

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi degli articoli 40, 52 e 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» [in seguito: Codice].

La procedura di gara viene gestita utilizzando la piattaforma Acquisti Telematici dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere al quale è possibile accedere all'indirizzo <https://usrc.acquistitelematici.it>.

Per le indicazioni, la registrazione e la qualificazione e per quanto attiene all'operatività sulla piattaforma, occorre far riferimento alla sezione "Guide" liberamente consultabili e scaricabili all'indirizzo <https://usrc.acquistitelematici.it/manuali> ed alla sezione FAQ consultabile all'indirizzo <https://usrc.acquistitelematici.it/faq>.

È messo a disposizione, inoltre, un Help Desk DigitalPA raggiungibile agli indirizzi <https://usrc.acquistitelematici.it/contatti> oppure <https://helpdesk.digitalpa.net/?ente=usrc&lang=it>.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'affidamento ha ad oggetto i lavori relativi al "**Dissesto idrogeologico centro storico di Prata D'Ansidonia ai sensi dell'art. 1, comma 139 e seguenti, della legge n. 145/2018**" di cui al progetto definitivo-esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 24.06.2022 Comune di Prata d'Ansidonia (AQ) e validato dal R.U.P. in data 15/06/2022.

L'appalto prevede che l'intervento sia diretto alla riduzione del rischio idrogeologico nel centro storico di Prata D'Ansidonia e nelle frazioni comunali di San Nicandro e Tussio.


Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo-esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, trattasi della realizzazione di lavorazioni tipologicamente omogenee e strettamente interconnesse e la suddivisione non risulta economicamente conveniente, considerata l'unitarietà dei lavori oggetto dell'intervento.

L'affidamento avrà luogo mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, come successivamente modificato e integrato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, con aggiudicazione sulla base del prezzo più basso, secondo le modalità illustrate nel presente disciplinare.

Ulteriori informazioni sull'appalto:

Fonte di finanziamento: Legge n. 145/2018, art. 1, comma 139 (fondi destinati ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio) confluita nella Missione 2: Rivoluzione



verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni

Luogo di esecuzione dell'appalto: Centro storico del Comune di Prata D'Ansidonia (AQ) e nelle frazioni di San Nicandro e Tussio.

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Filippo Del Guzzo

Ufficio competente U.S.R.C. per l'espletamento della gara: Ufficio Affari Generali, Patrimonio e Contenzioso, responsabile dott. Enrico Bianchi

Responsabile del Procedimento U.S.R.C.: Ing. Lorenza Calocero

CIG: 93554888EC

CUP: G84H20000760001

CPV: 45262212-0 "lavori di consolidamenti di scavi

CODICE NUTS: ITF11

3. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Lettera di invito;
- b) Progetto definitivo-esecutivo validato in data 15.06.2022 ed approvato con D.G.C. Comune di Prata d'Ansidonia n. 54 del 24.06.2022;
- c) Disciplinare di gara;
- d) Domanda di partecipazione;
- e) Modelli di autocertificazione;
- f) Patto di integrità;
- g) DGUE.

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Acquisti Telematici di U.S.R.C. e sul profilo committente del sito internet istituzionale.

4. CHIARIMENTI


È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Centrale di Committenza esclusivamente per il tramite dell'apposita funzionalità sulla piattaforma Acquisti Telematici utilizzata da U.S.R.C. per l'espletamento della procedura di gara entro i 7 (sette) giorni lavorativi che precedono il termine ultimo per la presentazione dell'offerta.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso l'apposita funzionalità della piattaforma Acquisti Telematici di U.S.R.C.

Nessuna altra forma di richiesta sarà presa in considerazione.

5. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra centrale di committenza ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sulla piattaforma telematica <https://usrc.acquistitelematici.it>.



In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Non saranno prese in considerazione altre forme di comunicazione.

6. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il contratto di appalto verrà stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, lett. eeeee) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le condizioni del C.S.A.

L'importo dell'appalto a base d'asta per lavori a misura è di € 722.000,00 di cui € 680.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 42.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di Legge.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, c. 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'**incidenza del costo della manodopera**, sull'importo del presente affidamento, risulta stimata nella misura del **16,355%** (pari ad € 118.080,97) come da Elaborato "Stima incidenza della Manodopera e della Sicurezza" del Progetto Definitivo-Esecutivo dell'intervento in oggetto.


LAVORAZIONE	CATEGORIA e CLASSIFICA DPR 207/2010	QUALIFICAZ. OBBLIGATORIA	IMPORTO (euro)	Incidenza % su importo complessivo appalto	PREVALENTE, SCORPORABILE, SECONDARIA	SUBAPPALTABILE (SI/NO)
Edifici civili e industriali	OG 1 Classe III	SI	€ 680.000,00	100	PREVALENTE	SI nel limite di legge
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso			€ 42.000,00			

7. TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALI

Ai sensi dell'art. 13 del C.S.A. ("*Tempo utile per dare compiuti i lavori - penalità in caso di ritardo*"), il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in **240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole (rif. art. 13 C.S.A.).

I lavori dovranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.



Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione, sarà applicata una penale pari allo **1,0 % (diconsi uno per mille)** dell'importo contrattuale.

L'importo complessivo delle penali non potrà, comunque, superare il 20 per cento del predetto ammontare.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione per i seguenti, eventuali, ritardi:

- nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'art. 12 del CSA;
- nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
- nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

Ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e s.m.i., è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Ai sensi dell'art. 50 c. 4 del D.L. 77/2021 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine di contratto, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato nella misura massima pari allo 1,0 % (diconsi uno per mille) dell'importo contrattuale mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

8. SOPRALLUOGO, PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL PROGETTO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi insieme al personale della Stazione Appaltante.

In fase di gara il concorrente dovrà fornire apposita dichiarazione di

- avvenuta presa visione dei luoghi oggetto dell'appalto;
- di presa visione ed espressa accettazione del progetto definitivo-esecutivo validato in data 15.06.2022 ed approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 24.06.2022


firmato dall'impresa esecutrice.

9. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45, c.2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare di gara.

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:

- operatori economici con **idoneità individuale** di cui alla *lettera a)* (**imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative**), *lettera b)* (**consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane**), e *lettera c)* (**consorzi stabili**), dell'articolo 45, c.2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- operatori economici con **idoneità plurisoggettiva** di cui alla *lettera d)* (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), *lettera e)* (**consorzi ordinari di concorrenti**), *lettera f)* (**aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete**) e *lettera g)* (**gruppo europeo di interesse economico**), dell'articolo 45, c.2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, c.8, del citato decreto. Gli operatori economici con idoneità individuale di cui alla



lettera a) dovranno presentare **“Domanda di partecipazione impresa singola”**, compilando lo schema allegato al presente disciplinare di gara (*Allegato n. 2a*) sottoscritta da parte del legale rappresentante o da altra persona dotata di potere di firma dell'operatore economico partecipante, dichiarando espressamente l'accettazione delle condizioni di gara.

Ai soggetti di cui alle lettere b), d) e), f) e g) dell'art. 45, c.2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come di seguito meglio precisato.


9.1 Partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti e GEIE nonché di imprese aderenti a contratto di rete

Ai sensi dell'art. 48, c.11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta anche quale capogruppo/mandatario di operatori riuniti o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi del c.8 del citato art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Pertanto, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, c.2, *lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti)*, e *lettera e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.)* anche se non ancora costituiti.

Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, c.2, lett. g) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto, i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente disciplinare di gara per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.

In tali casi:

- dovrà essere presentata specifica **“Domanda di partecipazione in raggruppamento/consorzio/GEIE”**, compilando lo schema allegato alla presente Lettera di Invito (*Allegato n. 2b*);
- *In caso di domanda di partecipazione in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45 c. 2 lett. d) ed e) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere espressa e sottoscritta dall'impresa mandataria/capogruppo “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i Consorzi, comprese le eventuali imprese cooptate.*
- *La dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante o da altra persona dotata di potere di firma, dell'operatore economico indicato come mandatario/capogruppo.*
- ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE dovrà distintamente compilare il **“Documento di gara unico europeo”** (*Allegato 1*);
- nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE non ancora costituiti alla Domanda di Partecipazione dovrà essere allegata specifica Dichiarazione, sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti;
- nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito dovrà essere allegato mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte da ciascun componente riunito.



Al legale rappresentante della mandataria o consorzio ordinario deve essere conferita procura speciale per atto pubblico;


- nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituito dovrà essere allegato atto costitutivo e statuto del consorzio o del GEIE in copia autenticata con indicazione del soggetto designato quale capogruppo, della quota di partecipazione al consorzio e delle quote di esecuzione che verranno assunte da ciascun concorrente riunito o consorziato;
- è fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
- l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;
- ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE;
- salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e GEIE rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;
- salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei GEIE rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;
- ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara;
- le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano aderito al contratto di rete ai sensi dell'art. 3 comma 4-ter del D.L. 5/2009, convertito il L. 33/2009. In applicazione del disposto di cui all'art. 48 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alle imprese aderenti a contratto di rete si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di partecipazione alle procedure previste dal predetto art. 48 per raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, come sin qui richiamate ed esplicitate. In tal caso, dovrà essere presentata specifica **“Domanda di partecipazione imprese aderenti a contratto di rete”**, compilando lo schema allegato alla presente Lettera di Invito (*Allegato n. 2c*).

9.2 Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

Per la partecipazione alla gara, i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili dovranno presentare specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento/consorzio/GEIE”, compilando lo schema allegato alla presente Lettera di Invito (*Allegato n. 2b*).

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui all'art.45, c.2, lett. b) (**consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane**), e i consorzi di cui all'art. 45, c.2, lett. c) del citato decreto (**consorzi stabili**) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,



alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione il **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo"** e la **"Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i."** (Allegato 1);

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.

Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

9.3 Partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a concordato con continuità aziendale

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110, c.3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., possono partecipare alla presente gara il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero le imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato.

In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, deve essere prodotta la copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato.

Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 110, c.5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., oltre alla autorizzazione del giudice delegato sopra indicata, dovranno essere prodotti anche:

- la **dichiarazione** di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della Centrale di committenza a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
- il **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo"**;


Non sono ammesse a partecipare alla presente gara le imprese ammesse al concordato con cessione di beni o che hanno presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, comma 6, della Legge Fallimentare.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

10.1 Requisiti di partecipazione di ordine generale

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.



Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, c.3 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (*Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza*);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*come Institori e Procuratori ad negotia*);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (*come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (*come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D. Lgs. 231/2001*).


La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso, l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della Lettera di Invito della presente procedura, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. In siffatti casi, l'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, c.3 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. deve essere resa tramite anche con la compilazione del Modello DGUE nell'apposta sezione dedicata da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti e le cooptate) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori e da parte delle eventuali imprese ausiliarie.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. (*Ai fini della verifica della documentazione amministrativa, in via collaborativa, si chiede di dichiarare l'avvenuta depenalizzazione/riabilitazione/estinzione del reato all'atto della presentazione di istanza di partecipazione*).

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. N. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.**



(gravi illeciti professionali) la Centrale di committenza può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: l'indebita influenza sul processo decisionale della Centrale di committenza o l'ottenimento di informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure l'aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero l'aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la Centrale di committenza motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalle **Linee Guida n. 6 di A.N.A.C.** rilevano ai fini dell'esclusione dalla gara le condanne non definitive per i reati indicati, in via esemplificativa e non esaustiva al **punto II° - 2.2** delle suddette Linee Guida (abusivo esercizio di una professione, reati fallimentari, reati tributari ex D. Lgs. 74/2000, reati societari, delitti contro l'industria e il commercio, reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) e c) DPR 380/2001, reati previsti dal D. Lgs. 231/2001).

I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.

A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando nella apposita **Parte III – Sezione C** "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali" – tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento o l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Centrale di committenza comportano l'applicazione dell'art. 80, c.5, lett. f-bis del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.

La Centrale di committenza terrà conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle cause ostative di cui venga comunque a conoscenza, anche se non inserite nel Casellario Informatico, previe idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti.

Ai fini dell'eventuale esclusione rilevano i comportamenti gravi e significativi rientranti nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, sia che singolarmente costituiscano un grave illecito professionale sia che siano sintomatici di persistenti carenze professionali.


L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. c), c-bis), c-ter), sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

MEZZI DI PROVA PER LA DIMOSTRAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI ESCLUSIONE PER GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI

Si precisa che:

- la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) sarà condotta dalla Centrale di committenza mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;
- la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. sarà effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza;

In ogni caso la Centrale di committenza si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (*in via esemplificativa*



e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.).

A norma dell'art. 80 c. 13 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. ai fini della corretta individuazione delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 c. 5, trovano applicazione le **Linee guida ANAC n. 6** recanti "*Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice*" di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 1008 dell'11 ottobre 2017 (pubblicata in G.U. n. 260 del 7/11/2017), cui si rimanda per tutto quanto non disciplinato nella presente Lettera di Invito.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni. Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento all'U.S.R.C./Comune di Prata D'Ansidonia.

Ai sensi dell'art. 1 c. 17 della L. n. 190/2012, costituisce, altresì causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nel **Patto di Integrità** allegato al presente disciplinare di gara (*Allegato n. 06*).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, c.12 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la Centrale di committenza procederà alla segnalazione ivi prevista.

10.2 Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio.


Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla procedura di gara del presente bando tramite la banca dati AVCpass istituita presso ANAC.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

10.3 Requisiti di idoneità professionale

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) o nel registro delle commissioni per l'artigianato per attività inerenti quelle oggetto del presente affidamento.

- Nel caso di **consorzi**, di cui alle lettere b) e c) dell'art.45 c.2 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.
- Nel caso di **raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti,**



aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui rispettivamente all'art.45, c.2, lettere d), e), f) g) del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.

- Nel caso di **cooperative**, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

I requisiti di idoneità professionale non possono essere oggetto di avvalimento ex art. 89 del D.Lgs 50/2016.

10.4 Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **Attestazione SOA categoria OG1 Classifica III (o successive)** con riferimento all'intero ammontare dell'Appalto

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

11. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE


La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene, ai sensi dell'art. 216, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi - Avcpass – accesso riservato all'operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Centrale di committenza potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

La verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali sono accertati dalla Centrale di committenza secondo le vigenti disposizioni in materia.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale



nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Centrale di committenza si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge. La Centrale di committenza procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dalla presente Lettera d'Invito ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

12. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 49 del D.L. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021 è ammesso il subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante.


Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 e ss.mm.ii. del Codice e dall'art. 49 L. 108/2021; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i soggetti affidatari dei lavori eseguono in proprio le opere o i lavori, compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del richiamato decreto, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, c.2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: "il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare."

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, alle seguenti condizioni:

- che il contratto non venga ceduto;
- che non venga affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto;
- che non venga affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente che pertanto potrà essere subappaltata entro il limite 50%;
- che non venga affidata a terzi la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera che pertanto potranno essere subappaltati entro il limite del 50%;
- che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
- che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria dei lavori per cui si chiede il subappalto;
- che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
- che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'amministrazione comunale almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata



da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

- che il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto stesso, indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- che l'affidatario che si avvale del subappalto alleggi alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione comunale in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Centrale di committenza abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000,00 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale sono ridotti della metà.


L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

- Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- L'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- L'affidatario deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 devono essere messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario deve a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

13. AVVALIMENTO

Il ricorso all'avvalimento consente all'operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.



Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui all'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di idoneità professionale.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria di cui all' *Allegato 4 - Avvalimento*.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa (*Allegato 3*).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il seggio di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante (*Allegato 3*). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.


Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare l'apposita Sez. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)" di cui alla Parte II^ del D.G.U.E "Documento di Gara Unico Europeo". contenente le seguenti dichiarazioni:

- Dichiarazione del legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma attestante:
 - la volontà di ricorrere all'avvalimento;
 - la denominazione dell'/degli operatore/i economico/i di cui si intende avvalere;
 - l'indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere.

L'operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni sopra indicate, dovrà produrre la seguente documentazione:

- originale o copia conforme del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, ai sensi dell'art. 89 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa



ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di responsabilità, ecc...).

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

NB: Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, "risorse necessarie di cui è carente il concorrente". Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

- Copia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, in corso di validità, ovvero inoltro della documentazione prevista all'art. 90 comma 1 lettere a), b) e c) del DPR n. 207/2010 e s.m.i., che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi;
- Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'impresa ausiliaria, attraverso la compilazione del Modulo (Allegato 3), con cui la stessa:
 - si obbliga verso il concorrente e verso la Centrale di committenza a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
 - attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
 - D.G.U.E "Documento di Gara Unico Europeo", da presentarsi distintamente anche per l'impresa ausiliaria, con riferimento alle seguenti parti del documento:

Parte II "Informazioni sull'operatore economico":

Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali)

Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico";

Parte III "Motivi di Esclusione" - Tutte le sezioni;

Parte IV "Criteri di selezione"

Sezione A "Idoneità":


Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;

Parte VI "Dichiarazioni finali".

- PASSOE dell'ausiliaria ausiliaria.

Il D.G.U.E "Documento di Gara Unico Europeo" deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell'impresa ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 c.12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la Centrale di committenza esclude il concorrente ed escute la garanzia.



Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, c.13 del citato Decreto.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Centrale di committenza in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara (art.89, comma 5);
- non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (art.89, comma 7);
- non è consentito che l'impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art.89, c.8);
- il committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto (art.89, comma 9);
- la Centrale di committenza trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art.89, comma 9) pena la risoluzione del contratto d'appalto.

14. DISPOSIZIONI IN MERITO ALL’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA E PATTO D’INTEGRITA’


14.1 Iscrizione alle “WHITE LIST”

Ai sensi dell'art. 2 c. 2 del D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con D.P.C.M. 24 novembre 2016 (pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), nei casi di cui all'art. 1 c. 52 della L. n. 190/2012 e s.m.i., la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. *White list*).

Nello specifico, ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

La consultazione dell'elenco è la modalità obbligatoria attraverso la quale la Centrale di committenza



acquisisce la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dal loro valore.

Pertanto, le attività sopra elencate dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle "White list" tenute dalle competenti Prefetture.

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice Antimafia.

14.2 Rispetto Patto di Integrità

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, c. 17 della L. n.190/2012, il "**Patto di Integrità in materia di contratti pubblici**" (*Allegato 09*) che costituisce formale obbligazione per gli operatori economici e per i dipendenti dell'Ente stesso ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.

A termini e per gli effetti del suddetto Patto di Integrità e delle norme e disposizioni allo stesso correlate:

- l'espressa accettazione del Patto di Integrità da parte degli operatori economici concorrenti costituisce condizione di ammissione alla presente procedura di gara;
- una copia del Patto di Integrità (*Allegato 6*), sottoscritto in calce per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della ammissione alla presente procedura di gara;
- la mancata presentazione in sede di gara della copia del Patto di Integrità, sottoscritta dall'operatore economico per accettazione, costituisce causa di esclusione, sanabile solo attraverso il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, c. 9 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
- il Patto di Integrità costituirà parte integrante del contratto che, in esito alla presente procedura d'appalto, verrà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario.


15. TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

In applicazione della L. n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico del Progetto (CUP) in questione. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine gli operatori economici all'atto della presentazione dell'offerta saranno tenuti a comunicare alla Centrale di committenza, mediante il modello "Tracciabilità flussi finanziari" (*Allegato 7*), gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Gli eventuali subcontraenti o sub affidatari saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.

L'amministrazione comunale verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i



subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, l'amministrazione comunale provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di sub-affidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 105, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., provvederà a tale controllo al momento della ricezione della comunicazione di sub-affidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'aggiudicatario è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (*sub forniture, nolo, trasporto, ecc...*) al momento della ricezione da parte dell'amministrazione comunale della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.

Al fine di mettere l'amministrazione comunale in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3, c.9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare all'amministrazione comunale tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

16. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 1 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito come previsto dall'art. 1 comma 4 della Legge 11 settembre 2021 n. 120, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 dell'art. 93 del Codice e, quanto allo svincolo, il comma 9.


Coordinate bancarie: IBAN IT 32 Z 05387 40770 000000188489, conto corrente bancario n. 188489 intestato a Comune di Prata D'Ansidonia.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli



operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.

17. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi di quanto previsto dall'art 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Anche la garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dall'art 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. Civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Centrale di committenza.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

L'amministrazione comunale ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Nel caso in cui le inadempienze dell'aggiudicatario, abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera.

Il committente può richiedere che l'aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all'aggiudicatario.


Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% (*ottanta per cento*) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

17.1 Riduzione dell'importo della garanzia "definitiva"

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

"L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.



Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle suddette riduzioni, gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.

In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, per poter usufruire delle suddette riduzioni le relative certificazioni dovranno essere possedute da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento o Consorzio.

17.2 Garanzie e coperture assicurative per l'esecuzione dei lavori

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (*dieci*) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che tenga indenne la Centrale di committenza da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. L'importo della suddetta garanzia corrisponde all'importo del contratto stesso, il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 Euro ed un massimo di 5.000.000,00 di Euro.

Le garanzie di cui al presente paragrafo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di concorrenti o un Geie, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art. 48, c.5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.


NB: Le garanzie per la cauzione definitiva (opportunamente integrate con la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. Civ.) nonché la copertura assicurativa, devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n.123.

18. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **70,00** (euro settanta/00) secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC 21 dicembre 2021 n. 830 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022" con aggiornamento dell'importo del contributo dovuto dalle Stazioni Appaltanti e dagli Operatori Economici pubblicata sulla GURI n. 64 del 17.03.2022 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima



della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

In caso di RTI il pagamento dovrà essere effettuato dalla ditta designata quale capogruppo mandataria.

19. REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 29 c.1 lett. a) del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, è ammessa la revisione dei prezzi prevista dall'art. 106, comma 1, lettera a) primo periodo, del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 29 c.1 lett. b) del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, in deroga a quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera a) quarto periodo, del D.Lgs. 50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Centrale di committenza soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2 dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4.

In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza nel limite delle risorse di cui al comma 7 e fermo restando le esclusioni di cui al comma 5 dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4.

A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla Centrale di committenza l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 29 del D.L. n.4 del 27 gennaio 2022, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 dell'art. 29 del D.L. n.4 del 27 gennaio, secondo periodo, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

Le sopracitate disposizioni valgono per le procedure di gara pubblicate dal 27 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 ai sensi del comma 1 art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4.

È esclusa la revisione dei prezzi prevista dall'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

20. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA


I documenti di gara richiamati in questo disciplinare sono pubblicati sulla piattaforma Acquisti Telematici, oltre che sul sito dell'U.S.R.C., ai sensi dell'articolo 29 del Codice.

L'offerta e la documentazione a essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso l'apposita funzionalità della piattaforma Acquisti Telematici entro e non oltre le **ore 13:00 del 7 settembre 2022**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Si precisa che l'offerta viene validamente inviata solo dopo il completamento di tutti i passaggi che formano il percorso all'interno della piattaforma Acquisti Telematici e di procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo, evitando l'imminenza dello scadere del termine.

Tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. e sottoscritte con firma digitale;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura, firmata digitalmente da chi ha il potere di attestarne la conformità all'originale (art. 18 D.P.R. 445/2000);
- c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione,



singoli, raggruppati, consorziati, aderenti al contratto di rete e al GEIE, nonché dai soggetti ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme, ai sensi rispettivamente degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000 e sottoscritta con firma digitale.

La documentazione da produrre, ove richiesta espressamente in originale, dovrà essere prodotta in originale, sottoscritta con firma digitale.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere conformi ai modelli predisposti e pubblicati dalla stazione appaltante negli atti di gara.

La procedura di gara si svolgerà esclusivamente mediante la piattaforma telematica su indicata per la gestione delle gare, di seguito chiamata Piattaforma. Non saranno quindi prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.

Ogni concorrente registrato ad Acquisti Telematici può accedere alla procedura di gara e predisporre due buste telematiche contenenti:

- Busta A - documentazione amministrativa;
- Busta B - offerta economica.

seguendo le indicazioni riportate nel manuale di istruzione per l'utilizzo della piattaforma.

Non sono ammesse offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere conformi ai modelli predisposti e pubblicati dalla stazione appaltante negli atti di gara.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.


Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità



della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

21. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.


Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

22. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico su



supporto informatico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

20.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello *All. 2a – Domanda di partecipazione impresa singola e – All.2b- Domanda di partecipazione in Raggruppamento, Consorzio, contratto di rete* e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente e presentata:

- nel caso di impresa singola, dal titolare/legale rappresentante.
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:


- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

20.2 Documento Di Gara Unico Europeo

Il concorrente compila il DGUE con raccomandazione di utilizzare lo schema DGUE predisposto dalla stazione appaltante (*All.1 - DGUE*), aggiornato alle recenti modifiche legislative e completo di tutte le dichiarazioni ex art.80, oppure DGUE conforme allo schema fornito dalla stazione appaltante.

Il concorrente compila:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore



Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto (se non già presenti).

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Si raccomanda di **specificare** nel caso di più legali rappresentanti **il potere di firma disgiunta o congiunta**.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente Indica la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**».

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale:

- nel caso di impresa, dal titolare/legale rappresentante;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;


In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. c), c-bis) c-ter), l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

20.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

20.3.1 Dichiarazioni integrative (All. 5 – Dichiarazioni Integrative)

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000:

- 1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- 2) il C.C.N.L. applicato, la dimensione aziendale, le posizioni INPS e INAIL, CASSA EDILE, e l’agenzia delle entrate competente per territorio;
- 3) le dichiarazioni di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5, lett. c), c-bis) c-ter), e l) del Codice e i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice e precisamente:




- *il titolare e i direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; i soci e i direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e i direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione o di controllo, i direttori tecnici, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (art. 80, comma 3 primo periodo del D.lgs. 50/2016);*

- *i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara (art. 80, comma 3 secondo periodo del D.lgs. 50/2016);*

- *gli altri soggetti previsti dal Comunicato del presidente dell'ANAC del 11 novembre 2017*


ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- 4) di essere in possesso dell'Attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da un Organismo SOA autorizzato, ai sensi del DPR 207/2010, nella categoria **OG1 classifica III**;
- 5) il possesso di eventuali certificazioni di qualità;
- 6) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 7) di avere la piena conoscenza e di accettare senza condizione o riserva alcuna le norme, le disposizioni e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, quali il capitolato speciale d'appalto con le caratteristiche tecniche qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo-esecutivo con i relativi allegati con riguardo anche ai particolari costruttivi ed ai progetti esecutivi, e tutte le condizioni di appalto stabilite dalla stazione appaltante, nonché di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dei lavori;
- 8) di avere la piena conoscenza che il contratto è stipulato interamente a misura con le prescrizioni previste nei Capitolati speciali e negli altri atti di gara;
- 9) di aver preso visione dei luoghi dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti, e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori;
- 10) di avere preso visione del computo metrico estimativo e dell'elenco prezzi di intervento allegati al progetto definitivo-esecutivo e di reputarli equi e remunerativi, anche in considerazione degli elementi che possono influire sia sul costo dei materiali sia sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti, e tali, in definitiva, da avere consentito di effettuare un'offerta economica pienamente equa e remunerativa;
- 11) di avere esaminato la durata prevista per l'esecuzione dei lavori, ritenendola coerente con la consistenza dei lavori e con le circostanze statisticamente prevedibili che potrebbero influire sulla durata effettiva degli stessi;
- 12) di avere verificato e accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria di lavori in appalto;
- 13) di avere preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità e della destinazione delle opere da eseguire, nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, le possibilità logistiche, le vie di comunicazione e di accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, le esigenze delle attività che



potrebbero svolgersi in contemporanea con quelle di appalto, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, l'ubicazione di cave di prestito e di discariche di materiali e di tutte le altre circostanze generali e particolari suscettibili di influire sullo svolgimento dei lavori e sui costi;

- 14) di avere accertato l'esistenza di eventuali infrastrutture e interferenze per le quali sia necessario richiedere all'ente proprietario il permesso per l'attraversamento o lo spostamento, anche in merito al disposto dell'art.4 L.3 gennaio 1978 n.1;
- 15) di condividere, a seguito dell'esame degli elaborati progettuali, senza eccezione o riserva alcuna, le valutazioni tecniche ed economiche contenute nel capitolato speciale d'appalto, ritenendo adeguate e facendo proprie le prescrizioni e i lavori realizzabili per il prezzo corrispondente all'offerta presentata, e che si impegna a svolgere ogni attività a tal fine necessaria, in conformità al progetto e alle esigenze dello stato dei luoghi;
- 16) di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutti gli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- 17) di avere tenuto conto della possibilità di dovere eseguire i lavori oggetto dell'appalto anche in presenza e in concomitanza con altre imprese anch'esse interessate ai lavori all'interno dell'area e che, per quanto sopra indicato, negli oneri dell'appalto sono espressamente ricompresi gli oneri tutti derivanti, direttamente o indirettamente connessi ovvero conseguenti all'eventuale coesistenza di più imprese realizzatrici nell'ambito del suddetto comprensorio, compresi gli obblighi e gli oneri inerenti la sicurezza in cantiere ex Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008;
- 18) di avere esaminato tutti i documenti che regolano l'appalto e in particolare gli elaborati progettuali descrittivi e grafici che ne fanno parte integrante e sostanziale, compresi quelli della sicurezza in cantiere previsti dal Titolo IV del D.lgs. n. 81/2008 che compongono il progetto, ritenendo completa ed esaustiva la descrizione delle opere da realizzare, e di avere giudicato realizzabili i cantieri e le opere;
- 19) di essere in regola e di rispettare, nonché di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall'obbligo di rispettare le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
- 20) di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 24 comma 7 del D.Lgs 50/2016;
- 21) di accettare, in caso di richiesta di somma urgenza, di porre in esecuzione anticipata il contratto nei casi e nei modi previsti dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e nelle more della stipulazione del medesimo;
- 22) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'affidamento, a fornire tutti i dati necessari per procedere alle verifiche previste dal D.Lgs. 159/2011;
- 23) di impegnarsi in caso di aggiudicazione, e prima della sottoscrizione del contratto, a produrre le e cauzioni e garanzie richieste e previste nel disciplinare di gara;
- 24) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a sostenere tutte le spese relative alla stipula del contratto;
- 25) di impegnarsi ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. nonché ad adempiere tali obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste;
- 26) di non essere assoggettato alle clausole di esclusione previste della L. 386/90;
- 27) di obbligarsi, nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare le disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 tenuto conto che la violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;



- 28) di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, previste dall'art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 29) di rispettare – ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Codice – gli obblighi imposti in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice;
- 30) di applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni – ai sensi dell'art. 30, comma 4 del Codice – il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- 31) di autorizzare, ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 50/2016, l'Amministrazione Aggiudicatrice all'utilizzo della PEC indicata in fase di registrazione alla piattaforma per l'invio di ogni comunicazione inerente la procedura di gara in oggetto;
- 32) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE) e di avere letto e compreso l'informativa ex art.13 Regolamento Ue 679/2016 in calce alla presente domanda;
- 33) di autorizzare o di non autorizzare l'accesso agli atti indicando, eventualmente, quali documenti devono essere esclusi dall'accesso agli atti con le relative motivazioni. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- 34) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;


Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- 35) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
- 36) dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Dichiarazione situazione occupazionale riferita ai criteri premiali ex art. 47 D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021.

A tal fine si specifica che:

Ai sensi dell'art. 47 co. 2, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, (con un numero di dipendenti superiore alle 50 unità) ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 198/2006, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanti sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal




comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

Inoltre, i concorrenti (Imprese/RTI/consorzi) devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) Ai sensi **dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77**, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (si precisa che l'inquadramento normativo relativo alla "conclusione contrattuale" fa riferimento al codice civile art. 1326), a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. La penale in via sistematica con quanto previsto dall' art. 50 D.L. 77/21 L. 108/21, è applicata come sanzione giornaliera pari al 6 0/00 (0,6 per 1000) dell'importo netto contrattuale. Comporterà inoltre l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC;
- 2) Ai sensi **dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77**, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (si precisa che l'inquadramento normativo relativo alla "conclusione contrattuale" fa riferimento al codice civile art. 1326), a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La penale in via sistematica con quanto previsto dall' art. 50 D.L. 77/21 L. 108/21, è applicata come sanzione giornaliera pari al 6 0/00 (0,6 per 1000) dell'importo netto contrattuale. Comporterà inoltre l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC;
- 3) Ai sensi **dell'articolo 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77**, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, salvo deroghe ai sensi del comma 7 del medesimo articolo è requisito necessario dell'offerta, a pena di esclusione:
 - a. *l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,*
 - b. *l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 % (salvo deroga), delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.*

Sulla base delle L.G. adottate con DPCM del 30/12/2016, considerato che le tabelle ISTAT contenenti i dati sull'occupazione femminile e giovanile (under 36) relativi al 2020 (ultimo aggiornamento), riportano percentuali inferiori al 30,00 %, rispettivamente del 10,07 % e 26,74 %, si deroga alla percentuale fissata nel 30,00%, in quanto il mercato delle costruzioni, registra valori occupazionali percentualmente inferiori alla soglia sopra indicata.



20.3.2 Dichiarazioni integrative impresa ausiliaria

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria in modo conforme all'allegato *All.3 – Dichiarazioni Impresa Ausiliaria*.

20.3.3 Dichiarazioni integrative impresa consorziata

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna consorziata in modo conforme all'allegato *All.5 – Consorzio Esecutore*;

Attenzione: con specifico riferimento alla dichiarazione delle cause di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80 relativa ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara si precisa che, qualora la stazione appaltante, in sede di verifica, riscontrasse la sussistenza di uno dei motivi di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80 dovrà procedere all'esclusione immediata dell'operatore economico salvo che quest'ultimo dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata e salvo i casi in cui il reato sia stato depenalizzato ovvero sia intervenuta la riabilitazione ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero la condanna medesima sia stata revocata (cfr. art. 80 comma 3 ultimo periodo del D.lgs. 50/2016) ovvero il soggetto cessato abbia adottato sufficienti misure di "self cleaning" (cfr. art. 80 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e linea guida ANAC n. 6).

20.4 PASSOE

Il concorrente allega il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, rilasciato dal sistema AVCPASS dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, relativo al concorrente che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari.

Nel PASSOE devono essere inseriti tutti i concorrenti singoli ed associati (mandatario e mandanti) e lo stesso deve essere firmato digitalmente da tutti i legali rappresentanti, procuratori, liberi professionisti.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

20.5 Ricevuta di pagamento

Della somma di € 70,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (A.N.A.C.).

In caso di RTI il versamento dovrà essere effettuato dalla ditta designata quale capogruppo mandataria e devono essere indicati tutti i componenti del raggruppamento.


A pena di esclusione, la documentazione amministrativa non deve contenere alcun elemento che direttamente od indirettamente riveli contenuti dell'offerta economica.

23. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

La busta virtuale "B – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica, predisposta in conformità ai modelli messi a disposizione sulla piattaforma Acquisti Telematici di U.S.R.C. (*Allegato 08 Offerta economica*)

L'offerta economica deve contenere, pena esclusione dalla gara, i seguenti elementi:

- **Ribasso percentuale**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze da applicare sull'importo lavori. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari ricavati



dal prezzario regionale Abruzzo 2022 o in alternativa da altri prezzari regionali o qualora tali prezzari non riportino le voci relative agli interventi tramite analisi analitica secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell'importo stesso. I prezzi unitari, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite;

- **Costi sicurezza:** (ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i), dell'importo relativo ai propri costi della sicurezza aziendali. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta;
- **Costi manodopera:** (ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i), dell'importo relativo ai costi complessivi della manodopera impiegata. L'amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Il numero massimo di cifre decimali da utilizzare per la formulazione dei ribassi percentuali è 2 (due). Nell'eventualità in cui il concorrente indichi erroneamente più di 2 cifre decimali, si segnala che non si procederà all'arrotondamento. Non è possibile inserire 0 (zero) come percentuale di ribasso.

La mancata indicazione dei "Costi della Manodopera" e/o dei "Costi Aziendali della Sicurezza" è CAUSA DI ESCLUSIONE e non è sanabile tramite attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta congiuntamente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o Geie di cui alle lett. d), e), g) del comma 2 dell'art.45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, anche dalle eventuali imprese cooptate.

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa concorrente. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

La mancata presentazione dell'"Offerta economica" comporta l'esclusione dalla gara.

24. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA


La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **08 settembre 2022, alle ore 11:00** presso la sede USRC in Fossa (AQ) P.zza Gemona n.1, CAP 67020.

Le operazioni saranno visualizzabili da remoto secondo le regole di sistema della piattaforma. Alla seduta potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della piattaforma con congruo anticipo.

Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della piattaforma almeno due giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, al riscontro del numero delle offerte pervenute; procederà quindi, telematicamente, all'apertura delle buste denominate "A – documentazione amministrativa", al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione ivi contenuta e in particolare



procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, primo periodo del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

25. APERTURA DELLA BUSTA B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato successivamente.


All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e si procede ai sensi di quanto previsto al successivo punto 29.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente all'ufficio Appalti – che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Tutte le operazioni di competenza della commissione sono svolte con l'ausilio della piattaforma telematica utilizzata per la gestione della procedura di gara secondo le regole tecniche e di sistema proprie della stessa. La Commissione potrà riunirsi in presenza in idonei locali messi a disposizione dall'USRC ovvero anche da remoto, secondo le modalità di convocazione che saranno determinate dal suo presidente.

26. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE



Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15 e superiore a 5, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come indicato nell'art. 97 c. 2bis del Codice.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Ai sensi dell'art. 97 c. 8 del Codice così come modificato della legge n. 120 del 2020 è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2-bis. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque.

27. DISPOSIZIONI ART. 29 C. 1 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Tutti gli atti inerenti alla procedura saranno pubblicati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul profilo del committente nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

28. VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANODOPERA

La Centrale di committenza, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente di Seggio di Gara, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c.10 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. procederà inoltre, relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria offerta economica, a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, c. 5, lett. d) del suddetto Decreto.


La Centrale di committenza si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara sia pari o superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell'art. 23, c.16 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nell'Elaborato "*Stima incidenza della Manodopera e della Sicurezza*" del Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto.

Si precisa che nelle ipotesi di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la verifica del costo della manodopera verrà condotta nell'ambito della procedura di verifica dell'anomalia della offerta.

INDICAZIONI IN MERITO ALLA DIMOSTRAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA

Nell'ipotesi in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente, in sede di partecipazione alla gara, sia inferiore al costo della manodopera stimato dalla Centrale di committenza, il concorrente medesimo è invitato a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta stessa, il dettaglio analitico delle voci considerate ai fini della determinazione del costo della manodopera indicato nell'offerta economica.

A tale riguardo il concorrente dovrà fornire tutte le spiegazioni ritenute utili ai fini della verifica delle



componenti considerate per la determinazione del costo in parola e, in particolare, dovrà evidenziarsi se nella determinazione dello stesso si sia tenuto conto del solo costo del personale o, diversamente, sia stata considerata, come previsto dai prezziari, una quota corrispondente alle spese generali e una quota corrispondente all'utile, indicando, in tale ipotesi, l'incidenza percentuale delle stesse.

Inoltre, per giustificare, specificamente il costo del personale, il concorrente dovrà indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari del personale che si intende impiegare nell'appalto, nonché, per l'eventuale personale impiegato con contratti diversi, la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare il rispetto del disposto normativo, il concorrente potrà produrre idonea documentazione di supporto (contratti, polizze, documenti contabili, ecc.)

29. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.


L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario,



automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato con atto pubblico informatico in modalità elettronica.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dell'appalto integrato.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 0,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.


L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sede dell'Aquila.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. L'USRC, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa, ai sensi del GDPR 679/2016, che i dati personali saranno trattati con le modalità di cui allo stesso Regolamento UE 679/2016 GDPR.



Titolare del trattamento dei dati è l'USRC con sede in Fossa p.zza Gemona 1 67020, 0862/75311 - Dati contatto Responsabile Protezione Dati (DPO): ing. Raffaello Fico, info@usrc.it, usrc@pec.it. - Finalità del trattamento: partecipazione alla procedura di gara d'appalto. Base giuridica del trattamento: Art.6 par.1 Lett.b e lett.c - Dati oggetto di trattamento: ai fini della partecipazione alla gara non viene richiesta la comunicazione di dati particolari ai sensi dell'art.9 Regolamento Ue n.679/2016 salva la richiesta di copia di documento di identità contenente foto. i dati giudiziari eventualmente richiesti sono oggetto di trattamento al di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000. - Destinatari del trattamento: personale autorizzato dell'Ufficio Affari Generali, Patrimonio e Contenzioso e dell'ufficio, società che gestisce la piattaforma informatica per la partecipazione alle gare on line. Periodo di conservazione: per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ed in ogni caso non oltre il termine di 10 anni dalla cessazione del contratto e comunque nei termini di legge. - Diritti dell'interessato L'interessato/a potrà esercitare i 15 diritti previsti dagli artt.15-22 del Regolamento UE 679/2016, quali i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati ed infine il diritto di opposizione e di proporre reclamo ad una autorità di controllo. - Natura del conferimento: Il conferimento dei dati è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, eventualmente, anche ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto.

Per esercitare i diritti in menzione, l'interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare, a mezzo pec all'indirizzo usrc@pec.it.

32. NORME FINALI E TRANSITORIE

In caso di anomalie riscontrate nel sistema telematico, la procedura potrà essere sospesa e i termini per la presentazione delle offerte prorogati.

È possibile produrre Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, in tutti i casi previsti dalla Legge. Gli atti così prodotti devono contenere gli elementi presenti nell'originale che sostituiscono e che siano necessari per la partecipazione alla presente procedura di gara.

È espressamente stabilito che il presente invito non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante né all'espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione; la Stazione Appaltante si riserva di annullare la gara o di modificarne i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti. La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione della presente clausola.

È espressamente stabilito che l'impegno dell'operatore economico aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre l'Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Lorenza Calocero